

DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell' 8 luglio 2014 "Indirizzi Operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe"

Art.1 – Oggetto

1.- Le presenti disposizioni, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "Indirizzi Operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe", di seguito denominata Direttiva, disciplinano:

- a) le modalità di trasmissione delle comunicazioni di allerta per "rischio diga" e per "rischio idraulico" previste nei Documenti di Protezione Civile, di seguito denominato DPC, relativamente alla parte di competenza regionale;
- b) le attivazioni conseguenti alle comunicazioni di allerta;
- c) le modalità di individuazione e aggiornamento dei recapiti della rubrica del documento di protezione civile;
- d) Le modalità di entrata in vigore delle disposizioni;

2. Le modalità di comunicazione definite nelle presenti disposizioni sono relative ai soggetti di competenza del sistema regionale così come definiti nella Direttiva, sono pertanto da ritenersi efficaci su la Regione, le Province e Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni.

3. Per ciascun invaso, il Documento di Protezione Civile e la relativa rubrica allegata definiscono i dettagli circa l'elenco dei soggetti interessati dalla comunicazioni per le diverse fasi di allerta, i riferimenti univoci e i canali di comunicazione.

Art.2 – Modalità di comunicazione

1. La Direttiva relativamente al "rischio diga" prevede che la Protezione Civile della Regione invii ai Comuni i messaggi di allerta trasmessi dal Gestore relativi alle fasi di "Preallerta", "Vigilanza Rinforzata", "Pericolo", "Collasso".

2. Relativamente al "rischio idraulico a valle" dell'invaso, la fase di "Preallerta" che viene attivata dal Gestore della diga in conseguenza dell'emissione di un'allerta meteo, non viene comunicata dalla Regione ai Comuni e agli altri soggetti, in quanto tali destinatari già ricevono direttamente l'allerta meteo al momento dell'emissione, così come previsto dalle procedure regionali in vigore.

3. La Direttiva prevede che la Protezione Civile della Regione invii ai Comuni i messaggi di allerta relativi alle fasi di "Allerta per rischio idraulico" a valle dell'invaso che riportano, oltre alla fase di allerta, anche la portata complessivamente scaricata dall'invaso al momento della comunicazione. La fase di "Allerta rischio idraulico a valle" viene attivata dal Gestore quando il valore della portata complessivamente scaricata supera un valore minimo Q_{min} . La comunicazione viene ripetuta ad ogni incremento di portata pari ad un valore incrementale di riferimento ΔQ definito per ogni invaso.

4. Nel DPC di ogni diga è definita un'ulteriore portata di riferimento per le comunicazioni detta Qamax corrispondente alla portata massima transitabile in sicurezza nell'alveo a valle dell'invaso. Il DPC può in taluni casi individuare, nell'ambito della stessa fase di allerta, specifiche portate di riferimento ulteriori rispetto a Qmin e Qamax, eventualmente funzionali alla gestione operativa di specifiche azioni di protezione civile.

5. Al fine di garantire la massima efficacia nel trasferimento dell'informazione dalla Regione verso i Comuni e per garantire l'allineamento con l'organizzazione in vigore del sistema di protezione civile regionale, le modalità operative utilizzate per l'allertamento meteo-idro di cui alla Direttiva 27/2/2004 e ss.mm.ii, nonché alle disposizioni attuative regionali in vigore, sono applicate, in particolare rispetto alla verifica della ricezione dei messaggi, anche alle comunicazioni provenienti dalle grandi dighe, come di seguito specificato.

6. Al fine di velocizzare i tempi di trasmissione e garantire la massima condivisione delle informazioni, il trasferimento dei messaggi di allertamento provenienti dalle dighe di competenza nazionale avviene tramite invio email da parte della Protezione Civile della Regione verso tutti i soggetti di cui all'Art.1 comma 2 secondo quanto specificato in ciascun allegato "Rubrica Telefonica" del DPC.

7. In analogia al sistema di allertamento meteo-idro e all'organizzazione regionale delle funzioni operative di protezione civile, la Protezione Civile della Regione provvede alla verifica della ricezione dei messaggi di attivazione di una fase di allerta presso Centri Situazioni (Ce.Si.) provinciali e le strutture interne coinvolte. I Ce.Si. provinciali a loro volta verificano la ricezione dei messaggi presso i Comuni, presso le Unioni di Comuni e gestioni associate ove presenti, e le strutture interne eventualmente interessate, secondo le modalità previste per sistema di allertamento meteo-idro.

8. Ogni qualvolta viene attivata una specifica fase di allerta, quindi per tutte le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il rischio diga, per quelle relative all'attivazione della fase di allerta per rischio idraulico corrispondente al superamento Qmin e per le comunicazioni di cui al comma 4, è prevista la verifica telefonica circa l'emissione della comunicazione. La verifica telefonica, oltre a garantire l'effettiva ricezione dell'informazione nei casi più importanti, permette un primo contatto diretto tra gli operatori dei soggetti interessati. La verifica telefonica avviene secondo le specifiche procedure regionali previste per la verifica telefonica nel sistema di allertamento meteo-idro e utilizzando di norma i riferimenti H24 previsti per l'attività di centro situazioni dei soggetti coinvolti di cui al regolamento regionale sull'organizzazione del sistema di protezione civile. Per le altre comunicazioni è prevista la sola comunicazione per email.

9. I riferimenti ufficiali degli enti interessati e le modalità di comunicazione sono specificati nell'apposita "Rubrica Telefonica" allegata al DPC che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Salvo specifiche motivate esigenze, gli enti di cui al punto 2 sono tenuti ad indicare nella "Rubrica Telefonica" del DPC gli stessi riferimenti email e telefonici univoci utilizzati per il sistema di allertamento meteo-idro regionale.

10. Relativamente alle altre comunicazioni previste nella Direttiva in base alla normativa regionale il soggetto rappresentante l'Autorità Idraulica e, ove presente, il soggetto competente per il servizio di piena a valle degli invasi coincidono e corrispondono all'Amministrazione Regionale stessa.

Art.3 – Attivazione delle fasi operative in relazione alle fasi di allerta

1. In analogia a quanto avviene per altre tipologie di rischio che prevedono un sistema di allertamento, l'attivazione formale di una determinata fase di allerta per "rischio diga" o "rischio idraulico a valle" comporta la conseguente attivazione di una fase operativa da intendersi come "livello minimo di attivazione" del sistema di protezione civile condiviso tra tutti i soggetti coinvolti, anche in assenza di una pianificazione specifica.

2. Relativamente al "rischio idraulico a valle", la comunicazione dell'attivazione della fase di "Allerta", di norma attivata da un evento idrologico-idraulico in corso, deve necessariamente attivare nel sistema di protezione civile una fase operativa almeno corrispondente alla fase di "Attenzione" relativamente al rischio idraulico a valle dell'invaso. Analogamente, qualora la portata scaricata superi il valore di riferimento Qamax, il sistema di protezione civile dovrà attivare una fase operativa almeno corrispondente alla fase di "Pre-allarme" relativamente al rischio idraulico a valle dell'invaso. Rimane ferma la possibilità di valutare l'attivazione di fasi operative di livello superiore in base a piani di protezione civile specifici o comunque in conseguenza di valutazioni a scala locale effettuate in corso di evento.

3. Relativamente al "rischio diga", la comunicazione dell'attivazione della fase di "Vigilanza Rinforzata" deve necessariamente attivare nel sistema di protezione civile una fase operativa almeno corrispondente alla fase di "Attenzione". L'attivazione della fase di "Pericolo" dovrà attivare analogamente una fase operativa almeno corrispondente alla fase di "Pre-allarme" e comunque prevedere l'attivazione immediata dei centri operativi territoriali funzionali al coordinamento della gestione di un possibile evento critico.

Art.4 – Comunicazione dei dati in tempo reale

1. In base alla Direttiva i gestori delle dighe devono attivare le misure necessarie affinché i dati dei livelli di invaso e delle portate scaricate siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, in via telematica, alla protezione civile regionale e al Centro Funzionale Regionale. Tali dati, una volta resi disponibili in continuo e in tempo reale dal Gestore e secondo gli standard di trasmissione concordati, verranno resi disponibili sul portale del Centro Funzionale Regionale nella parte riservata ai soggetti istituzionali in un'apposita sezione.


2. A partire dall'attivazione della fase di "Allerta" per rischio idraulico o di "Vigilanza Rinforzata" per rischio diga, i soggetti di cui all'Art.1 comma 2 sono tenuti a consultare autonomamente tali dati in modo analogo a quanto avviene per gli altri dati meteo-idrologici nella fase di monitoraggio degli eventi.

Art.5 – Modalità di aggiornamento dei recapiti


1. Nelle more dell'implementazione della rubrica informatizzata centrale di cui al punto 3 della Direttiva, ai fini dell'aggiornamento della rubrica allegata al Documento di Protezione Civile della diga i soggetti di cui all'Art.1 comma 2 sono tenuti a comunicare formalmente ogni variazione dei riferimenti operativi per il loro allertamento tramite apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a tutti gli altri soggetti della rubrica stessa, ai fini del suo aggiornamento.

Di seguito è riportato uno schema grafico riepilogativo del sistema delle comunicazioni disciplinato dalle presenti disposizioni.

Schema grafico esemplificativo delle comunicazioni e dello scambio dati di cui agli Articoli 2 e 4



Legenda:

- 
 Comunicazioni dal Gestore in parallelo previste dal DPC
- 
 Verifica telefonica in caso di attivazione di fase operativa (Gestore, Regione, Provincia)
- 

 Invio messaggi email in caso di attivazione di fase operativa